

SILVANO BOSCHERINI

« PEDEM STRUERE » (*)

(*) Questo scritto fa parte degli « *Studia Florentina Alexandro Ronconi Sexagenario Oblata* ».

SOMMARIO: L'a. intende dimostrare che nel testo delle XII tavole « *Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito* », *pedem struere* non può essere inteso come « fugere » secondo l'interpretazione risalente a Servio Sulpicio Rufo ed accolta dai moderni, ma che — in relazione all'unione contestuale di *struere* con *pedem*, che rappresenta l'atto di alzare (o portare avanti) il piede in modo che costituisca un ostacolo — esso ha il valore di preciso simbolo giuridico e significa « fare opposizione ».

Nam longa aetas verba atque mores
veteres obliteravit, quibus verbis mori-
busque sententia legum comprehensa est.
(Gell., *Noct. Att.* 20, 1, 6).

Espressi per la prima volta l'interpretazione che di seguito espongo in un seminario tenuto da Alessandro Ronconi ⁽¹⁾ sulle leggi delle XII Tavole e sono lieto di presentare in onore dell'illustre amico questa ricerca, cui ha dato occasione il suo insegnamento.

Il testo della legge, cui l'espressione che è oggetto della ricerca appartiene, è tramandato per intero, com'è noto, da Festo (408 Lindsay): *Si calvitur pedemve struit, manum endo iacito*. Le altre citazioni, parziali ⁽²⁾, della legge confermano, nei loro limiti, questo testo. Incerto invece è il senso e contrastata l'interpretazione giuridica del testo stesso.

Cominciamo con l'esaminare la prima ipotesi: *si calvitur*. È sorprendente come si sia inteso il senso di questo verbo in modo sempre vago e generico e che non si sia dato peso alla sua connessione con il *nomen actionis* che ne deriva: *calumniā* ⁽³⁾. Il rapporto fra le due parole è ancora sentito vivo nel Digesto,

(1) Nell'anno accademico 1967-1968.

(2) Gaio, presso *Dig.* 50, 16, 233; Lucil., *Sat.* 17, 582 Terzaghi.

(3) Da **caluomnīa*. Vedi: WALDE-HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, I, p. 143.

50, 16, 233: *Idem* [scil. *Gaius*] *libro primo ad legem duodecim Tabularum*. «*Si calvitur*» ut ⁽⁴⁾ *moretur et frustretur. Inde et calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus: inde et cavillatio dicta est*. Ovviamente *calumniator* presuppone *calumnia*, attraverso *calumniari* ⁽⁵⁾.

In diritto romano la *calumnia* è atto volontario e doloso con il quale si accusa falsamente l'avversario o falsamente si respinge e si nega l'accusa ⁽⁶⁾. In determinati casi anzi il pretore consentiva all'attore di esigere dal convenuto il giuramento di *non calumniae causa infitias ire*. Anche se Gaio, che è qui il nostro testimone (*Inst.* 4, 172) rappresenta una fase diversa, più avanzata, della procedura, tuttavia il valore giuridico di *calumnia* appare chiaro e certo e non v'è ragione di dubitare che esso sia molto antico. La stessa formula *N(on) K(alumniae) C(ausa)* che è nel repertorio di Valerio Probo ⁽⁷⁾, con la grafia *K*, che sino al V secolo rappresentava la velare dinanzi ad *a*, mostra quanto fosse sentito antico il termine ⁽⁸⁾.

Appunto per la sua connessione con *calumnia*, nei testi giuridici *calvi* deve avere un significato preciso ed esprimere l'azione dolosa che si propone di alterare quella verità oggettiva sulla quale sola è lecito giudicare. Il senso che a *calvi* danno i lessicologi latini e che noi d'altra parte conosciamo in poesia comica e tragica antica ⁽⁹⁾, quello cioè di *frustrari, decipere* — di «ingannare» dunque — è letterale ma non tecnico.

Per comprendere questo valore giuridico di *calvi*, a me sembra molto utile il passo di Lucilio, *Sat.* 582-83 Terzaghi. Il

⁽⁴⁾ Accetto l'emendamento proposto, con qualche esitazione, da R. SCHOELL, *Legis duodecim tabularum reliquiae*, Lipsiae 1866, in luogo del tradito *et*. Mi sembra l'unico modo possibile per giustificare i due congiuntivi che seguono.

⁽⁵⁾ D'altra parte nei grammatici è frequente l'affermazione che *calumnia* deriva da *calvor*. Così in Carisio, *G.L.* 1,58,15; in Prisciano, *G.L.* 2,506,14; in Albino, *G.L.* 7,300,2.

⁽⁶⁾ Vedi: Gaio, *Inst.* 4,171 segg.

⁽⁷⁾ *De litteris singularibus fragmentum*, ed. H. KEIL, *G.L.* 4,274.

⁽⁸⁾ La stessa grafia arcaica in *C.G.L.* 5, 214, 14: *ideo kalumnia appellata est a kalvendo*.

⁽⁹⁾ Per esempio: Pacuv., *Trag.* 240 Ribbeck; Plaut., *Cas.* 167.

testo, così come è tramandato da Nonio (11, 1 Lindsay), è il seguente:

*Si non it, capito, inquit, eum et si calvitur ergo
fur dominum*

Il desiderio di far coincidere le parole di Lucilio con quelle della legge ha sospinto alcuni dotti a portare correzioni arbitrarie al testo tradito. A parte ogni altra considerazione, *endo/ferto manum* del Carrion⁽¹⁰⁾ e *endo/manum iacito* di F. Dousa non tengono conto del metro⁽¹¹⁾. Ma l'errore di tali emendamenti sta innanzitutto nel metodo — ché non si emenda là dove non c'è necessità — e nell'insufficienza di gusto e di conoscenza della tecnica letteraria. Come si può vedere anche da Orazio⁽¹²⁾, un poeta inserisce nel suo discorso la formula giuridica nei limiti di una brevità essenziale, direi anche allusivamente, poiché la conoscenza del testo delle leggi fa parte della coltura di ogni lettore. Pretendere di intervenire sul testo di Lucilio per ricondurlo alla completezza, o quasi, della formulazione della legge è veramente ingiustificato⁽¹³⁾.

Tuttavia l'interpretazione di questo passo, così come è stata proposta da F. Marx⁽¹⁴⁾ ed è generalmente accettata, non appare

(10) L. CARRIO, *Emendationum et observationum libri*, Lutetiae 1583, 2, 12. L'emendamento del Carrion, accolto da C.G. BRUNS-O. GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui*, e da S. RICCOBONO, *Fontes iuris Romani anteiustiniani*, I, è conservato anche in opere recentissime, per es., in C. GIOFFREDI, *Diritto e processo nelle antiche forme romane*, Roma 1956, p. 89.

(11) Per questo, e non volendo d'altra parte allontanarsi troppo dalla formula giuridica, TH. BERCK, *Kritische Studien zu Ennius* (in « Jahrbücher für klassische Philologie » 83, 1861, p. 632 n. 81) suggeriva: *endo/fure manum* (scil. *iacito*). E. K. LACHMANN nell'edizione berlinese del 1876 (vv. 467-468) per i medesimi motivi scriveva:

« *si non it, capite* » inquit « *cum et si calvitur endo
ferte manum* »

Ma già L. MÜLLER, *Lucilii saturarum reliquiae*, Lipsiae 1872, aveva proposto: *endo/ferte manum*.

(12) *Serm.* 1, 9, 82. Cfr. *Enn.*, *Ann.* 272 (= *Leg. XII*, VI, 5).

(13) In questo senso si era espresso anche P. HUVELIN, *Études sur le furtum dans le très ancien droit romain*, I, Lyon-Paris 1915, p. 77.

(14) *C. Lucilii carminum reliquiae*, II, Lipsiae 1905, p. 206.

convincente. Il Marx suppone che in questa parte del XVII libro Lucilio se la prenda con un ladro di versi, quello stesso cui il poeta si rivolge nel verso 549 (= 581 Terzagli). Questo è ragionevole e può essere accettato. Il derubato può citare in giudizio il ladro e, secondo il Marx, viene riportata la legge sulla procedura in una forma nella quale si fondono le prime due norme: «se il convenuto non va, afferralo, anche se *calvitur*»⁽¹⁵⁾. Ma il reo potrebbe affermare — continua ancora il Marx — «*ambiguum esse legis sententiam*», perché «*e legis verbis efficias furem licere domino rei manum inicere, ni iturus sit*». Di qui la domanda: *ergo/ fur dominum* (scil. «*in ius rapiet*»)?

La interpunzione data al frammento è ovviamente la conseguenza di questo modo di interpretare:

«*Si non it, capito*» *inquit* «*eum, et si calvitur*». *Ergo fur dominum?*

Ora non è affatto vero che il testo della legge sia ambiguo. L'altro passo di Lucilio (519-520 = 555-556 Terzagli) invocato dal Marx rispecchia una situazione del tutto differente. Qui veramente si discute del valore da dare ad alcuni vocaboli della legge: *legavit quidam uxori mundum omne penumque*. *Quid «mundum» (atque «penum»)? quid non? quis dividet istuc?*

Nessuna ambiguità di questo genere invece nel nostro passo. E nemmeno si può pensare che il poeta intenda dire che il ladro, valendosi della lettera della legge, prenda lui l'iniziativa di citare in giudizio il proprietario della cosa. Infatti qui Lucilio cita della legge la parte che contempla il rifiuto a venire dinanzi al pretore: *ni it, etc.*

Inoltre nella interpretazione del Marx è arbitraria la fusione delle due norme della legge. Senza dubbio *manum endo*

⁽¹⁵⁾ Nel suo commento (*l.c.*) il Marx non precisa il significato di *calvitur*.

iacito è diverso da *capito* ed esprime di fronte alla disposizione precedente almeno una « formale Steigerung »⁽¹⁶⁾, come vedremo più avanti.

Se poi si intende *et si calvitur* come frase concessiva⁽¹⁷⁾, non solo il senso generale non soddisfa, ma anche si urta contro l'*usus scribendi* di Lucilio, il quale introduce questo tipo di frasi, almeno nei frammenti che possediamo, con *tametsi*⁽¹⁸⁾.

A mio vedere, tuttavia, il difetto più grave dell'interpretazione volgata è che non si è considerato attentamente come e perché Nonio citi questo passo di Lucilio. Il lessicologo antico intende chiarire con questo esempio il significato da lui attribuito a *calvitur*, quello cioè di *frustratur*. Con il medesimo intento egli cita altri passi di poesia (di Pacuvio e di Accio), che sono riportati nella misura che permette di cogliere appieno il valore semantico di *calvi*. Questo scopo non è raggiunto con il verso di Lucilio, se si racchiude *calvitur* nella citazione della formula della legge, in posizione del tutto secondaria e semanticamente quasi irrilevante. Al contrario *calvitur* deve essere parola essenziale nel discorso.

Per tutte queste considerazioni mi sembra che la interpunzione del passo luciliano debba essere la seguente:

« *si non it, capito* » *inquit* « *eum* ». *Et* « *si calvitur* », *ergo fur dominum*...

Ed è verisimile che il poeta argomenti così: « È vero che la legge dà la facoltà di trascinare in giudizio il colpevole (di furto, nella fattispecie) anche con la forza. Ma se costui ricorre alla

⁽¹⁶⁾ L'espressione è di M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, p. 48.

⁽¹⁷⁾ La interpunzione data dal Marx implica questa struttura. N. TERZAGHI, *Lucilio*, Torino 1934, p. 367, traduce: « anche se cerca di sottrarsi », D. DAUBE, *Forms of Roman Legislation*, Oxford 1956, p. 60: « also if he devises tricks ».

⁽¹⁸⁾ *Sat.* 186 Terzagli: *quo me habeam pacto, tametsi non quaeris, docebo Ibid.* 928: ... *auxilium, tametsi est indigna, ut feram.*

menzogna, negando e ritorcendo l'accusa, allora il ladro trae lui in giudizio il proprietario della cosa» (19). Né fa difficoltà dare a *et* la funzione di congiunzione avversativa; ché è fatto ricorrente nello stesso Lucilio, per esempio in 17-19 Terzaghi:

si me nescire hoc nescis...../ et si scis...

Naturalmente la ricostruzione generale della situazione cui allude il passo da noi esaminato rimane sul piano delle ipotesi ragionevoli; ma indiscutibile mi sembra e che *et si calvitur* sia la condizione di un discorso di cui *ergo fur dominum* introduce la conseguenza, e che *calvitur* vi abbia lo stesso significato giuridico che abbiamo veduto nel testo della legge.

Ai romanisti non sfuggirà quale conseguenza comporti sul piano della procedura processuale l'aver restituito all'espressione *si calvitur* il suo preciso valore. In questa ipotesi della legge è implicito che il convenuto conosca il motivo della *in ius vocatio*. In effetti non è che gli studiosi del diritto neghino questo in modo assoluto; solo ne escludono la necessità (20). Questa posizione è in sé accettabile, anche se i passi di Plauto (21), che più dovrebbero documentare l'assenza di una comunicazione del fondamento della contesa da parte dell'attore, sono in realtà scarsamente probanti, sia perché in essi la *in ius vocatio* è il travestimento di una ἀπαγωγή (22), sia perché Plauto mira soprattutto al fine di creare effetti comici, teatralmente validi (23).

(19) Ovviamente sul piano del diritto questa *calumnia* porterà a un aggravamento della sua posizione, in quanto provocherà la *manus iniectio* da parte dell'accusatore. Ma non è questo il punto che qui interessa al poeta. Il richiamo alla legge, nel contesto satirico, è ristretto nei limiti in cui serve a costruire una situazione o assurda, o ridicola, o di effetto.

(20) Vedi: M.A. VON BETHMANN-HOLLWEG, *Der römische Civilprozess*, Bonn 1864, p. 105; E. COSTA, *Il diritto privato romano nelle commedie di Plauto*, Torino 1890, p. 447; P. NOAILLES, *Fas et Ius*, Paris 1948, p. 171.

(21) *Persa* 745-746; *Poen.* 1233 segg.

(22) Vedi: U.E. PAOLI, *La « in ius vocatio » dans les comédies de Plaute*, in « Studi Senesi » 63, 1952, pp. 291 segg., e, per il problema generale, sempre del PAOLI, *Comici latini e diritto attico*, Milano 1962.

(23) È vero che nel *Persa* alla domanda di Dordalo: *Quid me in ius vocas?*

Non è difficile invece alla luce della ragione vedere quale dovè essere la realtà della situazione. Indubbiamente la motivazione della chiamata in giudizio da parte dell'attore non era necessaria; è anzi da credere che nel corso dei tempi, con il prevalere delle forme giuridiche sull'aspetto di contesa privata che aveva il processo originario, essa fosse sempre più evitata. Ma d'altra parte è assurdo pensare che, soprattutto nella fase più antica, il convenuto accettasse di venire in giudizio senza pretendere di conoscerne il motivo ⁽²⁴⁾.

Accanto a *calvitur* è posto dal legislatore *pedem struit*. Quasi universalmente si pensa che questa espressione significhi: « fugga » o, per meglio aderire al contesto, « tenta di fuggire » ⁽²⁵⁾. Tale interpretazione, per quello che noi sappiamo, risale al giureconsulto di età ciceroniana, Servio Sulpicio Rufo ⁽²⁶⁾.

Saturione risponde: *Illi apud praetorem dicam; sed ego in ius voco* (v. 746). Ma alla successiva richiesta dello stesso Dordalo: *Nonne antestaris?* egli oppone ancora un rifiuto: *Tuan ego caussa, carnufex,*

quoiquam mortali libero auris atteram,

qui hic commercaris civis homines liberos? (vv. 747-49).

Se prendessimo la commedia plautina come fonte certa di diritto, dovremmo concludere, contro verità, che lo *antestari* non fosse elemento necessario della *in ius vocatio*. Si osserverà poi che qui la motivazione della contesa, prima negata, finisce per essere espressa. Così anche in *Poen.* 1237 e in *Rud.* 870.

⁽²⁴⁾ Cfr.: L. WENGER, *Institutes of the Roman Law of Civil Procedure*, (rev. ed., translated by O.H. FISK) New York 1940, p. 94.

⁽²⁵⁾ Vedi: M. VOIGT, *Geschichte und allgemeine juristische Lehrbegriffe der XII Tafeln*, Leipzig 1883, p. 87: « den Fuss bereit machen (nämlich zur Flucht) »; G.I. LUZZATTO, *Procedura civile romana*, II, Bologna 1948, p. 14: « tenta di sottrarsi con la fuga »; P. NOAILLES, *op. cit.*, p. 193: « une tentative de fuite »; *The Institutes of Gaius*. Commentary by F. DE ZULUETA, Oxford 1953, p. 301: « he tried to escape »; C.W. WESTRUP, *Introduction to Early Roman Law*, IV, London-Copenhagen 1950, p. 153: « attempts evasion or flight »; R. DÜLL, *Das Zwölftafelgesetz*, München 1959, p. 27: « fliehen will »; H. LÉVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris 1960, p. 163: « tentative de fuite »; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, Roma 1962, p. 37: « tentava di fuggire »; M. KASER, *op. cit.*, p. 48: « zu fliehen sucht ». È sorprendente che manchi un qualsiasi tentativo di interpretazione nello studio semantico di J. GUILLEN, *El latín de las XII Tablas*, in « *Helmantica* » 58, 1967, pp. 43 segg.

⁽²⁶⁾ Festo, 232, 3 Lindsay: « *pedem struit* » in XII significat fugit, ut ait Ser. Sulpicius.

Invero il lessico di Festo ci dà notizia anche di altri modi in cui veniva intesa questa frase: *alii putant significare retrorsus ire: ali in aliam partem: ali fu <ge>re: ali gradum augere: ali minuere; †ac† vix pedem pedi praefert* ⁽²⁷⁾, *otiose it, remoratur* (410, 1-5 Lindsay). Solo l'ultimo di essi si stacca sostanzialmente da quello di Sulpicio Rufo. L'azione espressa da *pedem struere* è vista non come fuga ma come resistenza. In effetti, se non si vuol fare violenza alla lingua, *pedem struere* non può essere inteso come «*fugere*». In latino antico *struere*, di per sé, rappresenta l'azione di erigere qualcosa di solido, di materiale ⁽²⁸⁾. Si allineano con questo valore semantico e lo confermano sia l'antica parola cultuale *strues*, sia il deverbativo *struix* ⁽²⁹⁾. In unione poi contestuale con *pedem* è logico pensare che esprima l'atto di alzare o portare avanti il piede, in modo che questo costituisca una massa, un ostacolo.

Se questo è l'atto, nel testo della legge esso deve avere il valore di preciso simbolo giuridico ⁽³⁰⁾, allo stesso modo di *ma-*

⁽²⁷⁾ Alla corruzione evidente del testo non si porta un adeguato rimedio correggendo *ac* in *cum* (Müller) o in *si* (Schoell, *Leg. duod. tab. reliquiae*, p. 115). A parte il fatto che non si vede come queste congiunzioni potessero essersi corrotte in *ac*, io non ho mai trovato in Festo l'omissione del soggetto della frase. Il mio sospetto è che la corruzione fosse più ampia. Sul fondamento di un attento esame dell'*usus scribendi* di Festo oserei proporre, dopo *minuere: quia gradum qui minuit ac vix pedem pedi praefert, otiose it, remoratur*. A me parte chiaro che *vix pedem pedi praefert* altro non può essere se non la precisazione di *gradum minuere*, «*procedere a brevi passi*». Cfr.: Quintiliano, *Inst.* 2, 3, 7.

Se il testo proposto è quello giusto, si comprenderebbe anche come si è prodotta la corruzione: l'occhio dello scriba può aver saltato da *minuere* a *minuit* e poi aver proseguito.

⁽²⁸⁾ Cfr. Catone, *De agr. cult.* 18,7; 38,1.

⁽²⁹⁾ Liv. Andr., *Trag.* 37 Ribbeck: *struices saxaeas*; Plaut., *Men.* 102: *tantas struices concinnat patinarias*

⁽³⁰⁾ Uso questa espressione nel senso definito da G. MACCORMACK, *Formalism, Symbolism and Magic in Early Roman Law*, in «*Revue d'histoire du droit*» 37, 1969, p. 440: «*Such symbols have to be understood not in terms of the beliefs associated with them, but in terms of their function in legal context in which they occur*».

Non si vuole peraltro escludere che in alcuni atti sia stato presente, originariamente, un elemento magico o sacrale. Cfr. M. KASER, *Das altrömische Jus*,

num inicere, manus depellere, opponere auriculam, manum conserere, ecc. Mi sembra che su questo piano non possa significare altro che « fare opposizione »⁽³¹⁾. Tale atto formale esprimerà resistenza a venire in giudizio ma verisimilmente anche opposizione all'accusa o alla pretesa dell'attore, la quale di fatto, come abbiamo veduto, anche se non formalmente, il convenuto doveva conoscere. Tutto questo era ormai remoto e estraneo per Sulpicio Rufo, il quale, partendo dalla lettera della formula, ne ha forzato il senso, per sostituire a un atto giuridico a lui incomprensibile un altro informale, cui era più facile pensare.

A questo punto si comprende anche l'azione coercitiva di *manum endo iacere*. La prima norma: *ni it, antestamino, em capito* dispone il ricorso alla forza contro colui che, chiamato, non va in giudizio. Solo la presenza necessaria di testimoni fa sì che l'atto di forza non sia contro il diritto, non si configuri come *iniuria*. La seconda invece contempla due precisi atti, la ritorsione fraudolenta dell'accusa e l'opposizione ad essa, i quali, perché sia assicurata la presenza del convenuto dinanzi al magistrato, richiedono un gesto rituale severo e grave qual'è la *manus iniectio*.

Ipotizzare una *manus iniectio vocati*⁽³²⁾ ricalcando punto per punto la procedura della *manus iniectio iudicati*, di cui ci dà notizia Gaio (*Inst.* 4, 21) è senza dubbio azzardato⁽³³⁾.

Göttingen 1949, pp. 301 segg., e, su un'azione particolare: S. TONDO, *Aspetti simbolici e magici nella struttura della « manumissio vindicta »*, Milano 1967.

⁽³¹⁾ Mi conforta vedere ora che l'amico G. PASCUCCI in una nota del suo importante articolo *Aspetti del latino giuridico* (in « Studi italiani di filologia classica » 40, 1968, p. 41, n. 1) si muove nella direzione da me indicata. Anche se io non scorgo nell'atto di *struere pedem* una componente magica.

Inoltre A. CARCATERRA, *Struttura del linguaggio giuridico-precettivo romano*, Bari 1968, p. 28 e p. 40, movendo da considerazioni generali sui due piani, letterale e giuridico, della lingua dei testi di legge, anche se erra nel dare inizialmente a *struere* il senso di « fissare », giunge a una traduzione di *pedem struit* che si avvicina a quella da me proposta e cioè: « punta il piede ».

⁽³²⁾ Così P. NOAILLES, *op. cit.*, pp. 169 segg.

⁽³³⁾ Le obiezioni più decise, ma non perentorie, alla tesi del Noailles sono state portate ultimamente da H. LÉVY-BRUHL, *Recherches*, pp. 164-165 e 284-285.

Tuttavia non è ammissibile che nel testo della legge *manus inicere* non abbia valore giuridico ⁽³⁴⁾. L'errore degli interpreti antichi e moderni è stato, a mio vedere, quello di non cogliere o riconoscere il senso vero, sia quello letterale che quello tecnico, di *si calvitur pedemve struit*. Una volta banalizzato o frainteso questo, in *manum endo iacito* non si è veduto che una ripetizione di *capito*. Alla seconda norma non si è fatto dire nulla di sostanzialmente diverso dalla prima. Come se questo fosse lecito in un testo giuridico essenziale, qual'è il libretto delle dodici Tavole.

⁽³⁴⁾ Di questa opinione è anche J. JUNCKER, *Haftung und Prozessbegründung im altrömischen Rechtsgang*, in « Gedächtnisschrift für E. Seckel », Berlin 1927, p. 206 n. 1.